



STATUTO

Testo approvato dal Ministero dell'Economia e Finanze del 12/10/2026

INDICE

Art. 1 – Denominazione, origine, e durata	Pag. 3
Art. 2 – Natura, autonomia e normativa applicabile	Pag. 3
Art. 3 – Sede e ambito di attività	Pag. 3
Art. 4 – Scopi e settori di intervento	Pag. 3
Art. 5 – Attività della Fondazione	Pag. 4
Art. 6 – Regolamenti interni	Pag. 5
Art. 7 – Patrimonio	Pag. 5
Art. 8 – Destinazione del reddito	Pag. 7
TITOLO SECONDO	Pag. 8
Art. 9 – Organi	Pag. 8
Capo primo DISPOSIZIONI COMUNI	Pag. 8
Art. 10 – Natura del mandato	Pag. 8
Art. 11 – Requisiti generali di onorabilità	Pag. 8
Art. 12 – Cause generali di incompatibilità ed ineleggibilità	Pag. 9
Art. 12 bis Mandati consecutivi, divieti conseguenti	Pag. 11
Art. 12 ter Esercizio dei diritti nelle società strumentali e negli enti	Pag. 12
Art. 13 – Cause generali di conflitto di interessi	Pag. 14
Art. 14 – Cause generali di sospensione dalle funzioni	Pag. 14
Art. 15 – Cause generali di decadenza	Pag. 14
Art. 16 – Indennità e compensi	Pag. 15
Capo secondo ASSEMBLEA	Pag. 16
Art. 17 – Assemblea dei Soci	Pag. 16
Art. 18 – Competenze dell’Assemblea dei Soci	Pag. 16
Capo terzo ORGANO DI INDIRIZZO	Pag. 17
Art. 19 – Composizione	Pag. 17
Art. 20 – Requisiti ed indirizzi per la designazione	Pag. 18
Art. 21 – Procedura di designazione da parte dell’Assemblea	Pag. 18
Art. 22 – Requisiti di professionalità	Pag. 20
Art. 23 – Durata in carica	Pag. 20
Art. 24 – Competenze dell’Organo di Indirizzo	Pag. 20
Art. 25 – Funzionamento dell’Organo di Indirizzo	Pag. 21
Art. 26 – Validità delle deliberazioni	Pag. 22
Capo quarto CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Pag. 23
Art. 27 – Composizione e durata	Pag. 23
Art. 28 – Nomina	Pag. 23
Art. 29 – Requisiti di professionalità	Pag. 24
Art. 30 – Adunanze e deliberazioni	Pag. 24
Art. 31 – Poteri del Consiglio di Amministrazione	Pag. 25
Capo quinto PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE	Pag. 26

Art. 32 – Poteri del Presidente	Pag. 26
Capo sesto COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Pag. 27
Art. 33 - Requisiti, nomina ed attribuzioni	Pag. 27
Capo settimo DIRETTORE GENERALE	Pag. 28
Art. 34 – Requisiti ed attribuzioni	Pag. 28
Art. 34 bis – Struttura operativa	Pag. 28
TITOLO TERZO	Pag. 29
Art. 35 – Libri e scritture contabili	Pag. 29
Art. 36 – Bilancio annuale, documento programmatico previsionale e comunicazioni	Pag. 29
TITOLO QUARTO	Pag. 30
Art. 37 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	Pag. 30
NORMA TRANSITORIA	Pag. 31

Art. 1

Denominazione, origine, e durata

1. La «Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno» - di seguito chiamata Fondazione - è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Foligno, istituita da una associazione di private persone con rescritto della Segreteria per gli Affari Interni dello Stato Pontificio in data 7 ottobre 1857.
2. La Fondazione ha durata illimitata

Art. 2

Natura, autonomia e normativa applicabile

1. La Fondazione è una persona giuridica privata senza fine di lucro, ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione è disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dalle norme del codice civile, in quanto compatibili, oltre che dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Acri, dal Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sottoscritto il 22 aprile 2015, dall'Addendum allo stesso Protocollo sottoscritto il 28 ottobre 2025, di seguito Addendum, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 3

Sede e ambito di attività

1. La Fondazione ha sede legale in Foligno e svolge la sua attività prevalentemente nel territorio del Comune di Foligno; opera, inoltre, nel resto della regione Umbria e, ricorrendo determinati presupposti e finalità, in altri ambiti territoriali, anche d'intesa con l'ACRI o con la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria umbre.

Art. 4

Scopi e settori di intervento

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio.
2. La Fondazione indirizza la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito dei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis), del D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 ed opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
3. Secondo quanto previsto dal D.lgs. 153/1999, l'Organo di indirizzo, in sede di definizione dei programmi pluriennali, individua i settori rilevanti, fino ad un

massimo di cinque, nell'ambito dei settori ammessi. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza.

4. La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dall'Organo di Indirizzo, può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, avviare o partecipare ad iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico.

Art. 5

Attività della Fondazione

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni, operanti nel territorio di competenza, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.
2. La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività nei settori rilevanti di cui all'art. 4, in forma di impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statuari nei settori rilevanti. Solamente in tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 153/1999.
3. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
4. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, le imprese sociali e le cooperative sociali. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti e associazioni politiche e sindacali.
5. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 62 del D.lgs. n. 117/2017.
6. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con il suo scopo, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

7. La Fondazione può costituire o partecipare ad associazioni o fondazioni di diritto privato ai sensi degli art. 12 e seguenti del Codice civile con finalità analoghe alle proprie.
8. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purché tale scopo rientri fra quelli previsti dallo statuto della Fondazione stessa.

Art. 6

Regolamenti interni

1. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari, le modalità di gestione del patrimonio e le procedure di nomina e funzionamento organi statutari sono disciplinati da appositi regolamenti, approvati dall'Organo di Indirizzo su proposta del Consiglio di amministrazione.
2. Il regolamento relativo all'attività istituzionale, definito in coerenza con i contenuti della Carta delle Fondazioni e del Protocollo d'intesa, disciplina le modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza delle attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
3. Il regolamento recante le modalità di gestione del patrimonio è definito in coerenza con i contenuti dell'art. 2, commi 5 e 6, e degli artt. 3 e 4 del Protocollo d'intesa Acri-Mef del 22.04.2015, nonché dagli articoli 1 e 2 dell'Addendum del 28.10.2025 e successiva normativa di settore tempo per tempo vigente.
4. I regolamenti concernenti le procedure di nomina e funzionamento dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori e dell'Assemblea comprendono anche quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nella composizione degli organi, i regolamenti assicurano la presenza del genere meno rappresentato. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.
I regolamenti interni, così come lo Statuto, i bilanci e i documenti programmatici previsionali, oltre a quanto previsto dalla normativa di settore, vengono pubblicati sul sito Internet della Fondazione.

Art. 7

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego, la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti in bilancio e si incrementa per:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza
 - b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del dante causa
 - c) riserve o accantonamenti facoltativi costituiti per la salvaguardia del patrimonio e per la stabilizzazione delle erogazioni. La relativa delibera sarà inviata alla Autorità di vigilanza.
3. Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate a patrimonio nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 153/99.
4. Il patrimonio è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, operando una opportuna diversificazione nella sua composizione, ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza fine di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

Fermo restando il rispetto di un'adeguata redditività, la Fondazione investe una quota del patrimonio in impieghi relativi o collegati ad attività che contribuiscano al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio.
5. La gestione del patrimonio può in tutto o in parte essere affidata all'esterno. In tal caso si farà ricorso ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta del gestore compete al Consiglio di amministrazione e deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione e ha luogo sulla base dei criteri generali stabiliti preventivamente dall'Organo di Indirizzo. In nessun caso la gestione del patrimonio può essere affidata ad intermediari nei quali ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori o il Segretario Generale della Fondazione, né potranno essere nominati quali componenti degli Organi della Fondazione gli Amministratori, i Direttori Generali, i dipendenti del gestore.
6. La gestione del patrimonio può anche essere effettuata direttamente dalla Fondazione attraverso idonee modalità organizzative interne, separate ed autonome rispetto a quelle adottate per lo svolgimento delle altre attività istituzionali della Fondazione.
7. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento definito in coerenza con il Protocollo di Intesa e l'Addendum sottoscritti dall'Acri e dal Mef. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transizione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio;
- 8. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della relativa struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.
- 9. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 e a 7, del Protocollo d'intesa Acri-Mef, nonché dell'art. 1 dell'Addendum.
- 10. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
- 11. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 8

Destinazione del reddito

- 1. La Fondazione destina il reddito in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Essa riserva ai settori rilevanti la quota prevalente del reddito residuo, dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) del predetto articolo 8, comma 1.
- 2. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 1, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) dello statuto può essere destinata al perseguimento delle finalità istituzionali in uno o più dei settori ammessi, nel rispetto delle destinazioni vincolate dalla legge.
L'Organo di indirizzo può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare, per quanto possibile, un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare la volatilità dei mercati.

3. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione delle retribuzioni ai dipendenti e dei compensi di cui al successivo art. 16.
4. I componenti gli organi della Fondazione e gli enti ed i soggetti designanti di cui all'articolo 19 non possono essere destinatari di interventi istituzionali a loro diretto vantaggio, salvi quelli destinati a soddisfare interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti e soggetti designanti.

TITOLO SECONDO

Art. 9

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) l'Organo di Indirizzo;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Presidente della Fondazione;
 - e) il Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO PRIMO - Disposizioni Comuni

Art. 10

Natura del mandato

1. I componenti gli organi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono. Sono tenuti alla piena osservanza di principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

Art. 11

Requisiti generali di onorabilità

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.

Nella nomina dei componenti degli organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto.

Nelle nomine dei componenti degli organi, la Fondazione assicura la presenza di entrambi i generi.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che siano privi dei necessari requisiti di onorabilità, intesi come espressione di idoneità etica,

confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare, tale previsione si applica a coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod.civ.;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.
3. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2, lettera c), del presente articolo salvo il caso di estinzione del reato.
 4. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà assumere tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.
 5. Ciascun Organo definisce le modalità e la documentazione necessaria in forza delle quali l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché ad adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Art. 12

Cause generali di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:
 - a) coloro che, in qualsiasi momento, non abbiano i requisiti previsti dallo statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;

- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
 - d) coloro che sono membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo, o che ricoprono la carica di assessore o consigliere regionale;
 - e) coloro che ricoprono una delle seguenti cariche e precisamente: Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, assessori e consiglieri provinciali e comunali, Presidente e componente del Consiglio circoscrizionale, Presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi pubblici, il Presidente e il componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, il consigliere di amministrazione e Presidente delle società controllate da enti pubblici territoriali, delle aziende speciali e altre istituzioni pubbliche locali, Presidente e componente degli organi delle comunità montane;
 - f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali e provinciali operanti nei territori del comune di Foligno o della provincia di Perugia;
 - g) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;
 - h) coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti di dipendenza o rapporti di collaborazione, anche a tempo determinato, diversi da quelli concernenti incarichi di lavoro professionali specifici, con esclusione dei docenti universitari che non siano il Rettore, i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Università;
 - i) coloro che ricoprano cariche negli organi statutari o esercitino funzioni di direzione di altre fondazioni di origine bancaria;
 - j) gli amministratori dei soggetti e/o degli enti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, ad eccezione di quelli istituiti o partecipati in modo qualificato dalla Fondazione stessa e la cui attività sia strumentale a quella della Fondazione nei settori istituzionali di competenza;
 - k) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile;
 - l) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
2. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 24 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f) e g.

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I membri dell'Organo di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
4. I componenti dell'Organo di indirizzo e gli enti designanti non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
6. La Fondazione nell'esercitare i diritti dell'azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.
7. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

Art. 12 bis

Mandati consecutivi, divieti conseguenti

1. I componenti degli organi della Fondazione non possono svolgere più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione dell'ultimo mandato svolto.
Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. In ogni caso non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
2. Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di

- indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
3. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999 - di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente - prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
 4. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato, fatto salvo quanto stabilito dall'penultimo comma del presente articolo.
 5. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
 6. Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore quattro anni, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, nonché la carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
 7. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quattro anni, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
 8. Il periodo di discontinuità ai fini dell'attivazione degli incarichi professionali e dei rapporti di collaborazione nella Fondazione e nelle società ed enti strumentali si applica anche ai componenti degli organi che abbiano superato la metà del secondo mandato consecutivo.

Art. 12 ter

Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali

1. Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:
 - a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o

- nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato, fatto salvo quanto stabilito dalla successiva lett. d) del presente comma;
 - c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - d) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quattro anni, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999:
- a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - d) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;
 - e) non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum. In caso di superamento di tale soglia gli interessati dovranno riversare alla Fondazione quanto percepito in eccedenza attraverso l'individuazione preventiva di appositi meccanismi che non determinino in ogni caso per il singolo soggetto maggiori oneri fiscali o aggravii di qualsiasi natura.

3. Il periodo di discontinuità ai fini dell'attivazione degli incarichi professionali e dei rapporti di collaborazione nella Fondazione e nelle società ed enti strumentali si applica anche ai componenti degli organi che abbiano superato la metà del secondo mandato consecutivo.

Art. 13

Cause generali di conflitto di interessi

1. Nel caso in cui un componente gli organi si trovi in una situazione non prevista quale causa di incompatibilità e che lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento ai sensi dello Statuto e astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

Art. 14

Cause generali di sospensione dalle funzioni

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:
 - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 11, comma 2, lett. c);
 - b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 11, comma 3, con sentenza non definitiva;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dal d.lgs. n. 159/2011;
 - d) l'applicazione di misure cautelari personali;
2. Il componente può chiedere all'organo di appartenenza la sospensione dalle proprie funzioni per motivi di carattere personale o professionale, per un periodo determinato.
3. L'organo di appartenenza delibera, la sospensione delle funzioni nel caso di accertamento dell'esistenza di una delle cause di cui al comma 1 e delibera in piena autonomia e discrezionalità, in ordine alla sospensione dalle funzioni nei casi di richiesta motivata di cui al comma 2. In tale ultima circostanza, l'organo di appartenenza valuterà caso per caso sulla base della documentazione scritta prodotta dal richiedente e delle motivazioni addotte a fondamento dell'istanza, considerando come parametro prevalente la compatibilità della sospensione con l'interesse prevalente della Fondazione alla funzionalità dell'organo di appartenenza, in relazione al periodo richiesto.
4. La sospensione di cui al comma 2 può essere concessa per un periodo di tre mesi eventualmente prorogabile, in caso di giustificati motivi, per ulteriori periodi di tre mesi fino ad un massimo di 12 mesi complessivi. Nel caso in cui i motivi personali o professionali permangano oltre il periodo massimo predetto, ovvero l'organo di appartenenza ritenga di respingere la richiesta di una o più proroghe il componente interessato dovrà scegliere se ottemperare al proprio mandato ovvero decadere.

Art. 15

Cause generali di decadenza

1. I componenti gli organi della Fondazione decadono dalla carica, con delibera dell'organo di appartenenza da assumere nei trenta giorni dall'accertamento, qualora sia verificata:
 - a) la mancanza o la perdita dei requisiti previsti all'art. 11 e all'art. 33;
 - b) la presentazione di candidatura ad una delle cariche di cui all'art. 12, comma 1, lettere d) e), f) e g;
 - c) la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'art. 12
 - d) l'esistenza di una situazione di conflitto di interesse
 - e) l'omessa comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di sospensione, di incompatibilità e di conflitto di interesse
 - f) l'assenza senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo di appartenenza;
 - g) il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 14 comma 4 ultimo periodo.
2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza. Gli accertamenti e i provvedimenti relativi al Segretario Generale sono di competenza del Consiglio di amministrazione.
3. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione e di decadenza che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione. Le situazioni concernenti il Segretario Generale sono dallo stesso comunicate al Consiglio di amministrazione.

Art. 16

Indennità e compensi

1. Le indennità e i compensi per i componenti dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente della Fondazione, e del Collegio dei revisori sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative e commisurati in funzione delle responsabilità e degli impegni relativi agli incarichi, all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3,4, e 5, del Protocollo d'intesa, e agli oneri di gestione complessivi della Fondazione.
- 1bis. Ai componenti l'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, qualora trattasi di componente domiciliato fuori del Comune di Foligno. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'Organo di Indirizzo medesimo, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni sulla base di apposita documentazione e, ove non possibile, in misura forfettaria. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo di Indirizzo con il parere favorevole del Collegio dei revisori per i compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.
3. I componenti degli organi della Fondazione che assumano cariche nelle società ed enti strumentali, in aggiunta agli emolumenti come componenti degli organi delle Fondazioni, possono cumulare una remunerazione complessiva per tali ulteriori cariche ricoperte fino alla misura indicata nell'art. 4 dell'Addendum. Superata tale soglia, gli interessati dovranno riversare quanto percepito alla Fondazione secondo modalità previste nel medesimo articolo.

Capo SECONDO - ASSEMBLEA

Art. 17

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è disciplinata dal regolamento che ne individua il funzionamento e la composizione e prevede i requisiti dei Soci. Di essa fanno parte coloro che acquistano la qualità di Socio della Fondazione in applicazione di quanto previsto dal regolamento di cui sopra che, nel disciplinare la composizione dell'Assemblea stessa, deve ispirarsi ad assicurare la presenza di entrambi i generi, a criteri idonei ad assicurare l'armonica integrazione di esperienze professionali ed il regolare ed equilibrato avvicendamento dei componenti, coerentemente ai compiti che lo statuto assegna all'Assemblea. A tal fine, il regolamento si atterrà ai seguenti principi:
 - a) acquisto della qualifica di socio mediante elezione da parte dell'assemblea previa valutazione del curriculum dell'interessato;
 - b) durata della carica del socio pari a 10 anni, confermabile per una sola volta consecutivamente;
 - c) numero dei soci pari ad un minimo di settanta fino ad un massimo di cento.
2. Qualora un socio sia nominato in un organo della Fondazione o assuma le funzioni di Segretario Generale, la sua qualità di socio è sospesa per tutta la durata della carica ed il periodo di sospensione non è computato ai fini della sua durata in carica come socio.
3. La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio. Ai soci, inoltre, non compete alcuna forma di trattamento economico.

Art. 18

Competenze dell'Assemblea dei Soci

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci:
 - a) la designazione del 50 per cento dei componenti l'Organo di Indirizzo
 - b) la formulazione di pareri non vincolanti sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti
 - c) la formulazione del parere non vincolante per la devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento
 - d) la formulazione di un parere obbligatorio non vincolante su:
 - documento programmatico annuale e pluriennale .Detti documenti sono messi a disposizione dell'Assemblea almeno cinque giorni prima della data della riunione in cui l'Assemblea esaminerà gli stessi documenti.
2. I pareri di cui alla precedente lettera d) devono essere trasmessi tempestivamente all'Organo di indirizzo per le opportune valutazioni.

Capo TEZO - ORGANO DI INDIRIZZO

Art. 19

Composizione

1. L'Organo di Indirizzo è composto da 12 membri designati:
 - 1) n. 6 dall'Assemblea dei Soci
 - 2) n. 6 dai seguenti soggetti:
 - a) n. 1 dal Comune di Foligno
 - b) n. 1 d'intesa fra i Comuni di Bevagna, Cannara, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina
 - c) n. 1 dalla Regione dell'Umbria;
 - d) n. 1 dall'Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno;
 - e) n. 1 dalla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;
 - f) n. 1 dall'Università degli Studi di Perugia.
2. Salva ed impregiudicata la competenza dell'Assemblea dei Soci per la designazione della metà dei componenti l'Organo di Indirizzo, i restanti sei componenti designati dai soggetti ed enti di cui al punto 2 del comma precedente, vengono nominati dall'Organo di Indirizzo scegliendoli all'interno di ogni terna di candidati proposta dagli stessi soggetti ed enti di cui agli indicati punti.
- 2bis. La Fondazione verifica, con cadenza almeno quinquennale, che i soggetti designanti, diversi dall'Assemblea, siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della fondazione. La verifica è in ogni caso effettuata anche prima della scadenza del quinquennio qualora intervengano fatti o mutamenti rilevanti suscettibili in incidere sulla rappresentatività di uno più soggetti designanti. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale

valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

3. I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.
4. La qualità di componente l'Organo di Indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

Art. 20

Requisiti ed indirizzi per la designazione

1. L'Assemblea dei Soci ed i soggetti cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:
 - a) i designati devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
 - b) i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza;
 - c) i designati devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e declinati nel regolamento nomine, e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 12;
2. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, l'Organo di Indirizzo individua, in conformità alle previsioni dell'art. 22, gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto. Tali ambiti sono fissati preventivamente e in termini generali e obiettivi dall'Organo di indirizzo medesimo.
3. Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi.

Art. 21

Procedura di designazione da parte dell'Assemblea

1. Il Presidente della Fondazione, quattro mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente designato dagli enti di cui all'art. 19, comma 1, punto 2), ovvero entro quindici giorni dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, provvede ad inviare lettera raccomandata ai soggetti designanti. Per i componenti in scadenza designati dall'Assemblea, il Presidente 60 giorni prima della loro scadenza convoca

l'Assemblea per procedere alle proprie designazioni. Il termine di 60 gg prima per convocare l'Assemblea, deve essere osservato anche in presenza di cessazione del mandato del componente designato dall'Assemblea in casi diversi da quelli di scadenza naturale.

2. Gli aventi titolo alla designazione di cui all'art. 19, comma 1, punto 2) devono indicare alla Fondazione, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di designazione, persone in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dall'Organo di Indirizzo, corredando la designazione con analitico curriculum vitae del designato e dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante l'effettivo possesso dei richiesti requisiti.
3. L'Organo di Indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare i candidati designati dall'Assemblea nonché quelli prescelti nell'ambito delle terne previste, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dall'Organo di Indirizzo entro trenta giorni dalla ricezione della designazione con la documentazione allegata di cui al comma secondo del presente articolo.
4. Nel caso venga accertata l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti dallo Statuto e dall'Organo di Indirizzo, si ripete la procedura per non più di una volta nei confronti dell'Assemblea. Nel caso venga accertata, per i designati a cura dei soggetti di cui al comma 1, punti 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2f) dell'art. 19 che precede, l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti dallo Statuto, e dall'Organo di Indirizzo, ovvero nel caso in cui i predetti soggetti non effettuino la designazione nel rispetto del termine assegnato o l'effettuino senza osservare il principio previsto all'art. 20, comma 3, si ripete la procedura per non più di una volta nei confronti dei designanti. In tale caso i soggetti di cui al precedente periodo provvederanno alla nuova designazione della terna nel termine di 15 giorni dal ricevimento della motivata richiesta.
5. Qualora i soggetti cui compete la designazione di cui all'art. 19, comma 1, numero 2, non provvedano entro l'ulteriore termine di cui al precedente comma 5, la nomina relativa è demandata al Presidente del Tribunale civile territorialmente competente che si atterrà agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto cui spettava la designazione.
6. Qualora la stessa persona venga designata nell'ambito di più terne, il soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale, provvede ad una nuova designazione entro il termine di giorni dieci dalla apposita richiesta di integrazione formulata dalla Fondazione.
7. Qualora l'Assemblea non provveda, in tutto od in parte, entro il termine di tre mesi, ovvero se nella presentazione dei candidati non viene osservata la presenza di entrambi i generi, ovvero qualora i nuovi designati nell'ambito della procedura risultino privi dei requisiti richiesti o risultino carenti degli stessi, il Presidente riconvoca la stessa. In caso di reiterata inerzia la nomina dei componenti di sua competenza è demandata al Presidente del Tribunale civile territorialmente

competente che si atterrà agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Assemblea che ha omesso di effettuare la designazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

8. Successivamente alla nomina il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina.
9. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle procedure di nomina di cui al presente articolo provvede il Collegio dei Revisori.
10. Nella nomina dei componenti l'Organo di indirizzo adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite e una adeguata presenza di genere, in conformità a quanto definito nell'apposito regolamento per le nomine di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 22

Requisiti di professionalità

1. I componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

Art. 23

Durata e carica

1. I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica sei anni dalla data di nomina e possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.
2. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati per qualunque causa, rimangono in carica per il tempo residuo del mandato del predecessore.
3. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Art. 24

Competenze dell'Organo di Indirizzo

1. Sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, le decisioni concernenti:
 - a) la modificazione dello statuto, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
 - b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- c) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- d) la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione nell'ambito dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- e) la nomina e la revoca, per giusta causa, dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- f) la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
- g) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;
- h) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- i) l'individuazione dei settori rilevanti di cui all'art. 4, comma 3, del presente statuto e l'approvazione del documento programmatico pluriennale contenente le indicazioni degli obiettivi strategici e le possibili linee guida operative, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea;
- j) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità. Qualora in tali Commissioni entrino a far parte membri degli organi della Fondazione, il relativo incarico dovrà essere preventivamente concordato e conferito con delibera indicante l'eventuale compenso, stabilito una volta sentito il Collegio dei Revisori dei Conti e fermo restando che nell'ambito della stessa giornata non potrà darsi luogo al cumulo dei compensi in capo allo stesso soggetto;
- k) l'approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione e sentito il parere non vincolante dell'Assemblea, del documento programmatico previsionale annuale;
- l) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- m) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali;
- n) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
- o) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti.

Art. 25

Funzionamento dell'Organo di Indirizzo

1. L'Organo di Indirizzo si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno 5 componenti. La convocazione dell'Organo di

Indirizzo può essere altresì richiesta dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei Revisori dei conti.

2. L'Organo di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata, posta elettronica ordinaria, Pec o altro mezzo che dia certezza di ricezione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e del Collegio dei Revisori dei conti; in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, l'Organo di Indirizzo è convocato dal Vicepresidente della Fondazione con le medesime modalità.
3. In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, 2 giorni prima della riunione, anche a mezzo di posta elettronica ordinaria, Pec o altro mezzo che dia certezza di ricezione.
4. Qualora siano presenti tutti i componenti l'Organo di Indirizzo e di controllo, in caso d'urgenza, la riunione dell'Organo di Indirizzo è comunque validamente costituita anche in difetto di convocazione.
5. Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione dell'Organo di Indirizzo, la riunione è convocata, sentito il Consiglio di amministrazione, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
6. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di amministrazione.
7. L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente della Fondazione stessa.
8. L'Organo di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.
9. I verbali delle adunanze dell'Organo di Indirizzo sono redatti a cura del Direttore Generale, dal suo delegato, o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale.
10. L'adunanza dell'Organo di Indirizzo si può tenere anche mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza, quali video conferenze o altri mezzi telematici a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e la possibilità di intervenire, visionare documenti e votare. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, l'adunanza dell'Organo di Indirizzo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o in caso di sua assenza, nel luogo ove si trova il Segretario Generale che redige il verbale.

Art. 26

Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

2. Salvo che l'Organo di Indirizzo non decida diversamente e a maggioranza, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
3. Tali votazioni possono essere effettuate anche per il tramite di piattaforme certificate.
4. . In caso di parità, nelle votazioni la proposta si intende non approvata. Nelle delibere riguardanti la scelta di un componente l'Organo di indirizzo nell'ambito di una terna proposta dall'avente titolo alla designazione, in caso di parità di voti raccolti, si procederà ad una nuova votazione. Se anche la seconda votazione si concluderà con parità di voti, prevarrà, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. Sono prese con il voto favorevole dei tre quarti, arrotondato all'unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti: la modifica dello statuto, l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

Capo QUARTO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27

Composizione e durata

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, incluso il Presidente della Fondazione, ed elegge a maggioranza assoluta dei votanti fra i propri membri il Vicepresidente.
2. Fatta eccezione per il Presidente, la durata del mandato degli amministratori è pari a quattro esercizi, compreso quello di nomina e scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
3. Il Consiglio di amministrazione scaduto resta in carica sino all'insediamento del successivo.
4. Se nel corso di svolgimento del mandato del Consiglio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente l'Organo di Indirizzo al fine di nominare il nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto parte.

Art. 28

Nomina

1. Gli amministratori sono nominati dall'Organo di Indirizzo e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.
2. L'Organo di Indirizzo procede alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di comparazione che tengano conto anche degli specifici requisiti di professionalità di cui al successivo art. 29, assicurando una idonea presenza di entrambi i generi. La nomina è subordinata alla sottoscrizione del candidato di un impegno "morale" a non candidarsi ad una delle cariche di cui all'art. 12, comma 1, lettere d), e), f) e g).

3. Ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere ai fini della nomina dei membri del Consiglio di amministrazione una o più candidature fino ad un massimo di cinque.
4. Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati.

Art. 29

Requisiti di professionalità

1. Gli amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori bancario, finanziario e mobiliare.

Art. 30

Adunanze e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e comunque quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno 3 consiglieri o il Collegio dei Revisori.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata, posta elettronica ordinaria, Pec o altro mezzo che dia certezza di ricezione con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e del Collegio dei Revisori dei conti; in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal vice Presidente della Fondazione con le medesime modalità.
3. In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, 2 giorni prima della riunione, anche a mezzo di posta elettronica ordinaria, Pec o altro mezzo che dia certezza di ricezione.
4. Qualora siano presenti tutti i componenti il Consiglio di amministrazione e l'organo di controllo, in caso d'urgenza, la riunione è comunque validamente costituita anche in difetto di convocazione.
5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
6. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.

7. Le deliberazioni sono prese a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Salvo che il Consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Generale, da suo delegato, oppure in caso di assenza o impedimento dal consigliere più anziano, e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale o da chi redige i verbali.
9. L'adunanza del Consiglio di amministrazione si può svolgere anche mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza quali video conferenze, o altri mezzi telematici a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva, la possibilità di intervenire, visionare documenti e votare. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, l'adunanza del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o in sua assenza nel luogo dove si trova il Segretario Generale che redige il verbale.

Art. 31

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.
2. In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - a) la nomina del Segretario Generale della Fondazione, determinandone il compenso;
 - b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - c) la predisposizione dei progetti relativi ai singoli documenti programmatici previsionali di tipo annuale e pluriennale;
 - d) la gestione operativa, tramite l'individuazione e la realizzazione di specifiche iniziative erogative, dei deliberati dell'Organo di Indirizzo in ordine ai programmi annuali e pluriennali dallo stesso approvati;
 - e) la approvazione del regolamento degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
 - f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
 - g) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
 - h) la verifica per il Segretario Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;

- i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
 - j) la formulazione di proposte all'Organo di Indirizzo in ordine:
 - alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione e alle modificazioni dei regolamenti interni;
 - alla scelta periodica dei settori rilevanti;
 - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
 - all'istituzione e liquidazione di imprese strumentali;
 - k) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità. Qualora in tali Commissioni entrino a far parte membri degli organi della Fondazione, il relativo incarico dovrà essere preventivamente concordato e conferito con delibera indicante l'eventuale compenso, stabilito una volta sentito il Collegio dei revisori dei Conti;
 - l) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 12, comma 6;
 - m) gli indirizzi in merito alle società partecipate, nel quadro delle linee generali di cui all'art. 24, comma 1, lett. m);
3. . Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

Capo QUINTO - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Art. 32

Poteri del Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.
2. La durata del mandato del Presidente della Fondazione è pari a 6 anni.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) convoca e presiede l'Organo di Indirizzo e l'Assemblea dei soci senza diritto al voto;
 - c) assume, sentito il Segretario Generale, qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza;
 - d) provvede a sottoporre i provvedimenti d'urgenza di cui al punto c) all'adunanza successiva del Consiglio stesso per l'esame e ratifica, fatti salvi, in ogni caso, gli effetti prodotti nei confronti dei terzi;

- e) svolge attività di impulso e coordinamento del Consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
 - f) ha la facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio;
 - g) accerta, con la collaborazione del Segretario Generale, la decadenza dalla qualità di socio;
 - h) verifica, con la collaborazione del Segretario Generale, il numero dei soci che è possibile eleggere per il rispetto dei limiti di cui al precedente art. 17, comma 1, lett. C.
- 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
 - 5. Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di amministrazione, al Segretario Generale, ovvero a dipendenti.
 - 6. In caso di cessazione anticipata del Presidente dovrà, in primo luogo, essere reintegrato il Consiglio di Amministrazione e, solo successivamente, dovrà essere nominato il nuovo Presidente, nel frattempo le sue funzioni saranno svolte dal Vicepresidente.

Capo SESTO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33

Requisiti, nomina ed attribuzioni

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo, con le attribuzioni previste dal d.lgs 153/99, dal presente Statuto e dal codice civile per il collegio sindacale delle società per azioni, compresa la funzione di controllo contabile.
- 2. I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
- 3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro esercizi compreso quello di nomina e scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. I revisori effettivi possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.
- 4. I Revisori devono partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
- 5. Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale.
- 6. Il revisore che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori dei conti, o dell'Organo di Indirizzo, o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

7. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.
8. Il revisore dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel Collegio né nominato in altra carica della Fondazione per il mandato successivo.
9. In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione dalla carica di un revisore, subentra il supplente più anziano di età. Il mandato del Revisore subentrato scade con quello del Collegio di cui è divenuto parte.
10. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
11. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli Revisori, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.

Capo SETTIMO - SEGRETARIO GENERALE

Art. 34

Requisiti ed attribuzioni

1. Il Segretario Generale assicura la corretta gestione dell'attività della Fondazione. Egli partecipa alle riunioni dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.
3. Il Consiglio di amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale, attribuendo la relativa rappresentanza.
4. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo delle Fondazioni che abbiano maturato esperienza, almeno triennale, nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
5. Al Segretario Generale si applicano le disposizioni di cui al capo primo, titolo secondo dello statuto, con l'esclusione di quella di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), limitatamente all'essere dipendente della Fondazione. Il Segretario Generale non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

Art. 34-bis

Struttura operativa

La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione termini di adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

TITOLO TERZO

Art. 35

Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene il libro dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile e delle norme fiscali vigenti.
3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Art. 36

Bilancio annuale, documento programmatico previsionale e comunicazioni

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall'Organo di Indirizzo medesimo.
3. Nel documento programmatico previsionale sono indicati, a fini informativi, gli impieghi del patrimonio di cui al precedente articolo 7, comma 4, dello statuto.
4. Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'autorità di vigilanza.
5. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di indirizzo approva il bilancio annuale e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di amministrazione. Il bilancio e la relazione devono essere depositati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione presso la sede della Fondazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori.
6. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, per le osservazioni di propria competenza, trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione.

7. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli. Nella nota integrativa sono altresì fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura degli investimenti nelle imprese e negli enti strumentali.
8. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
9. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, mediante separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.
10. Il bilancio può essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione.
11. Il bilancio deve essere trasmesso all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dalla sua approvazione.
12. La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 153/1999, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.
13. La Fondazione assicura le più appropriate forme di pubblicità del bilancio e della relazione sulla gestione e rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5 del Protocollo d'intesa.

TITOLO QUARTO

Art. 37

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. La Fondazione, oltre che nei casi previsti dall'art. 11 del d. lgs. 17 maggio 1999 n 153, può essere sciolta con decisione unanime dell'Organo di Indirizzo, sentita

l'Assemblea dei Soci, con l'approvazione dell'Autorità di vigilanza secondo la procedura e con gli effetti previsti dallo stesso art. 11 del d. lgs. 17 maggio 1999 n 153.

NORMA TRANSITORIA

1. La modifica dell'art. 23 co 1 del presente Statuto, concernente la durata del mandato dei componenti dell'Organo di Indirizzo, si applica al mandato in corso dei componenti dell'Organo di Indirizzo che non hanno raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.
2. La modifica dell'art. 32 co 2 del presente statuto, concernente la durata del mandato del Presidente, si applica al mandato in corso del Presidente che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.
3. Gli incarichi e i rapporti di collaborazione di cui ai nuovi articoli 12 bis e 12 ter dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, cesseranno a naturale scadenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.
4. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore alla data di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità di Vigilanza.
5. Lo statuto viene depositato presso il Registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Prefettura di Perugia e pubblicato sul sito internet della Fondazione.